



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO

### VARIAZIONE TABELLARE URGENTE

Decreto n. 33/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo

Premesso

- che l'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale prevede al primo comma che *“Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato”* e al terzo comma che *“Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza”*;

che, pertanto, nel caso in cui il giudice non ritenga provata che l'imputato abbia avuto la conoscenza certa del procedimento disporrà nuove ricerche e, in caso di esito negativo, pronuncerà sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale;

- che nella sentenza dovrà essere data indicazione del termine finale di svolgimento delle ricerche dell'imputato, che coinciderà con il più lungo dei termini di prescrizione previsti per i reati per cui si procede, e anche l'indicazione che, avvenuta la notificazione, il procedimento nei suoi confronti riprenderà con l'udienza destinata alla riapertura del procedimento definito con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale;

- che qualora l'imputato venga rintracciato prima della scadenza di questo termine, gli dovrà essere notificata la sentenza emessa nei suoi confronti;

- che, nel rispetto della previsione dell'articolo 132 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, le udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti dai Giudici di Pace ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale

saranno tenute il primo giorno non festivo del mese di febbraio ed il primo giorno non festivo del mese di settembre;

#### Considerato

- che queste udienze dovranno essere celebrate dal Giudice di Pace che tiene udienza tabellare il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre;
- che nel caso in cui in questi giorni si tenga udienza tabellare sia civile che penale, l'udienza prevista dall'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale dovrà essere tenuta dal Giudice di Pace che tiene l'udienza penale;
- che nel caso in cui, invece, nei detti giorni non si tengano udienze tabellari penali o civili, l'udienza sarà tenuta dai Giudici di Pace, a rotazione, seguendo il criterio dell'anzianità di servizio e quindi iniziando dal più anziano;
- che in caso di impedimento, astensione o ricusazione la sostituzione avverrà applicando i criteri di sostituzione stabiliti dal vigente progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- che questo criterio assicura comunque la presenza di un Giudice che potrà trattare il procedimento nell'udienza prevista dalle nuove disposizioni;

#### Ritenuto

- che, invece, il Giudice di Pace che provvederà con decreto alla revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato debba essere lo stesso che ha pronunciato la sentenza ovvero, in sua mancanza (perché trasferito o comunque impedito), il Giudice designato applicando i criteri di sostituzione stabiliti dal vigente progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace;

#### Sentiti

tutti i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace;

#### Ravvisati

i presupposti di urgenza richiesti dall'articolo 39 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, in considerazione della necessità di procedere prima possibile a dare attuazione alle disposizioni entrate in vigore;

## DISPONE

- che le udienze previste dall'articolo 420 *quater*, comma 4, lettera b, del codice di procedura penale saranno tenute nel primo giorno non festivo dei mesi di settembre e febbraio di ogni anno: la prima per le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale e rintracciate nel primo semestre dell'anno corrente e la seconda per le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale e rintracciate nel secondo semestre dell'anno precedente;
- che queste udienze saranno celebrate dal Giudice di Pace che tiene udienza tabellare il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre;
- che nel caso in cui in questi giorni si tenga udienza tabellare sia civile che penale, l'udienza prevista dall'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale dovrà essere tenuta dal Giudice di Pace che tiene l'udienza penale;
- che nel caso in cui, invece, nei detti giorni non si tengano udienze tabellari penali o civili, l'udienza sarà tenuta dai Giudici di Pace, a rotazione, seguendo il criterio dell'anzianità di servizio e quindi iniziando dal più anziano;
- che in caso di impedimento, astensione o ricusazione la sostituzione avverrà applicando i criteri di sostituzione stabiliti dal vigente progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- che il Giudice di Pace che provvederà con decreto alla revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato sarà lo stesso che ha pronunciato la sentenza ovvero, in sua mancanza (perché trasferito o comunque impedito), il Giudice designato applicando i criteri di sostituzione stabiliti dal vigente progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace, il quale provvederà a far dare avviso al Pubblico Ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti dell'udienza come prefissata al punto precedente; l'avviso dovrà essere notificato o comunicato almeno 20 giorni prima dell'udienza;
- che il Giudice che tratterà l'udienza il primo giorno non festivo del mese di settembre o di febbraio procederà a verificare la regolare costituzione delle parti e fisserà per la prosecuzione del processo davanti al Giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale, ovvero, in mancanza dello stesso perché trasferito o comunque impedito, davanti al Giudice designato applicando i criteri di sostituzione stabiliti dal vigente progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il presente decreto di variazione tabellare è adottato in via di urgenza ed è quindi immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 39 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, verrà comunicato a tutti i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace, al Dirigente amministrativo, ai Direttori amministrativi del settore penale, nonché telematicamente all'indirizzo P.E.C. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e della Procura della Repubblica di Arezzo, come previsto dall'articolo 38 della stessa circolare, e trasmesso al Consiglio Giudiziario per il parere ed al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

Arezzo, 25 maggio 2023

**Il Presidente del Tribunale**

(*Valentino Pezzuti*)

*Valentino Pezzuti*

DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
OGGI 25 MAG. 2023

IL CANCELLIERE

*Marco Magsai*

